DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA

Art. 1-bis

Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di calcolo del saldo finanziario per l'anno 2007 ai fini del patto di stabilità interno

Dopo il comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente: "683-bis. Limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilita' interno non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le spese di cui al periodo precedente, i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2007."

Versione in vigore dal 18 agosto 2007, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia finanziaria
Estremi	Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-finanziaria/art-1-bis-modifica-alla-legge-27-dicembre-2006-n-296-in-materia-di-calcolo-del

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it